

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

III.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORINO

RICORSO EX ART. 414 CPC

E RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Oggetto: impiego pubblico scolastico

PER: Prof.ssa Patrizia BARBERIS (C.F. BRBPRZ73A56L219O) nata a Torino il 16/01/1973 e residente a Montalenghe (TO) in via Don Giacomo Arvat n. 7, rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente atto dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (C.F. 97613140017) – **Ufficio Scolastico Provinciale di Torino** (C.F. 80089530010) tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per la disapplicazione

delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Prima Fascia, per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, come pubblicate dall'USP di Torino sul sito istituzionale (doc. 1). Nonché ove occorra dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022 (doc. 2).

IN LIMINE LITIS

La vicenda in esame - che attiene all'impossibilità per la ricorrente di essere convocata per l'assunzione ai sensi della L. n. 15/2022, a causa della riserva riguardante le recenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in avanti GPS), in quanto docente di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado e specializzata all'estero in attesa di riconoscimento del proprio titolo – è stata scrutinata da parte della **Giurisprudenza di merito e cautelare**, la quale ha censurato la condotta del datore di lavoro pubblico, nella



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

parte in cui impedisce ai docenti abilitati all'estero, in attesa di ricevere il riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva ai piani di assunzione e di svolgere la propria mansione di docente (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Sentt. n. 3400/2019 e n. 9317/2020, doc. 3).**

La fattispecie ha dunque trovato accoglimento sin dalla fase cautelare e monocratica (**ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Ord. n. 6538/2019 e Dec. n. 4470/2021, doc. 4).**

Il concetto giuridico di “riserva” nelle relazioni di lavoro non è stato perciò inteso in senso limitativo ai fini dell'assunzione in ruolo. Pertanto, la presente vicenda è meramente interpretativa, basata più sul diritto che sull'accertamento del fatto.

Il filone giurisprudenziale, maturato in senso favorevole agli abilitati all'estero inseriti con riserva, ha avuto come scopo quello di impedire che la riserva, che grava sul docente, possa fungere da ostacolo alla stabilizzazione lavorativa; in tale caso, infatti, il datore di lavoro finirebbe per eludere lo stesso inserimento nelle graduatorie a scapito della ricorrente.

Ne deriva che la riserva, intesa come mero accantonamento e non anche finalizzata all'assunzione, risulta essere *inutiliter data*; con la conseguenza che, così come sancito dalla Giurisprudenza, il datore di lavoro viola, tra le altre cose, il principio di non contraddizione dell'ordinamento, profilo quest'ultimo che sarà comunque ripreso nelle doglianze in basso articolate.

FATTO

1. La Prof.ssa Patrizia Barberis ha conseguito il titolo estero di specializzazione sul sostegno in Spagna, al fine di insegnare nella scuola secondaria di secondo grado (**doc. 5**).
2. Oltre all'assunzione per le supplenze annuali, è stato altresì previsto, **ai sensi della Legge n. 15/2022**, che i docenti di sostegno, inseriti nella Prima Fascia delle GPS, vengano assunti *ex lege* con contratto di lavoro a tempo determinato che, poi, una volta trascorso il primo anno, potrà divenire contratto di lavoro a tempo indeterminato ex L. n. 15/2022



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. La norma non pone alcun limite per i docenti con titolo estero per i quali è stato previsto l'inserimento con riserva: in altri termini, la predetta normativa primaria, nello stabilire l'assunzione dei docenti di sostegno in Prima Fascia delle GPS, non limita in alcun modo il reclutamento.
4. La ricorrente, a seguito del recente aggiornamento delle GPS, ha proposto domanda di inserimento con riserva, in attesa del riconoscimento del titolo, nella Prima Fascia della provincia di Torino, per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (**doc. 6**).
5. Ne deriva che l'istante non potrà partecipare al predetto piano finalizzato all'assunzione, e, pertanto, non potrà essere assunta in ruolo, come invece accadrebbe se la ricorrente fosse reclutata dalla Prima Fascia delle GPS, ai sensi del piano straordinario di cui alla l. n. 15/2022.
6. Le GPS, che si articolano su base provinciale, sono costituite da due Fasce: la Prima Fascia è quella principale, da cui l'USP di Torino attinge con priorità sia per il conferimento degli incarichi annuali e sia per l'assunzione finalizzata al ruolo sul sostegno in base al succitato piano di immissione in ruolo, in tale fascia hanno accesso i soli docenti abilitati o specializzati, e per i docenti abilitati o specializzati all'estero è stato appunto previsto l'inserimento con riserva, ma senza che la riserva possa permettere l'assunzione; la Seconda Fascia, invece, è quella a cui hanno accesso i docenti non abilitati ed è subordinata alla Prima.
7. Per quanto riguarda l'inserimento dei docenti specializzati inseriti nelle GPS, la situazione è pertanto la seguente: *“possono essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio e la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti; e qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (**già doc. 3 art. 7, comma 4, lett. e), pagg 15-16).***

8. Inoltre, è stato previsto che **“l’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”** (**già doc.2 art. 7, comma 4, lett. e), pag. 16).**
9. La parte ricorrente ha effettuato la relativa domanda per la Prima Fascia delle GPS di Torino, in cui compare iscritta con riserva attualmente in posizione n. 681 per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (già doc. 1).
10. La ricorrente non ha potuto tuttavia prendere parte alla procedura straordinaria di immissione in ruolo; procedura che prevede l’assunzione con contratto di lavoro a termine ex art. 59, ma che, in caso di superamento della prova di idoneità, permetterebbe l’immissione in ruolo della ricorrente.
11. Tale esclusione dalla predetta procedura, deriva dal fatto che il datore di lavoro intende ingiustamente la riserva come *inutiliter data*.
12. La riserva, secondo il datore di lavoro, non produce infatti alcuna efficacia tale da poter essere poi sciolta in senso favorevole o meno in base alle conclusioni a cui giungerà il procedimento riguardante il rilascio del decreto di equipollenza.

MOTIVI

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).

1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, che a sua volta richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).

1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l’accertamento del diritto, questa vada sottoposta al Giudice Ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).

1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l’appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente..., ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: “il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi” (Ad. Pl. n. 11 del 2011).



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELLA L. 15/2022 - VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 36/2005 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 – VIOLAZIONE O. M- 112/2022 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 297/1994.

2.1. Nel precedente aggiornamento (**doc. 7**), il Ministero dell'Istruzione non aveva inteso la riserva come elemento impeditivo all'assunzione in ruolo (**doc. 8**).

D'altronde, occorre rilevare come nell'ordinamento non esista una norma primaria che imponga tale limite; anzi, l'ordinamento nazionale e quello euro unitario tendono alla parificazione delle posizioni lavorative, nonché al principio della libera circolazione dei titoli, senza che ciò comporti una *deminutio* in capo al privato.

Ai sensi della L. n. 15/2022 non è previsto alcun limite per l'assunzione con riserva, con la conseguenza che la parte datoriale ha palesemente violato la normativa statale.

In particolare, tale norma, **di cui alla L. n. 15/2022**, prevede che: *(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità): “1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124»).*



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.2. Durante l'anno in corso, e per tutto il prossimo biennio, la riserva fungerà perciò da limite per la sfera lavorativa della ricorrente, la quale, benché in posizione utile, non ha potuto prendere parte al piano finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e trasformabile in contratto a tempo indeterminato ai sensi della l. n. 15/2022, con ingiusta disparità di trattamento tra la docente ed i propri colleghi che hanno invece preso parte alle assunzioni tenutosi appena l'anno prima sulla base dei medesimi presupposti normativi.

2.3. Come già più volte è stato riconosciuto da parte della Giurisprudenza, la riserva non può impedire l'assunzione: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale **con riserva**...:...vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis, Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020).

A seguito della pubblicazione delle GPS, l'odierna ricorrente chiede di prendere parte alla procedura straordinaria di immissione in ruolo con riserva e prevista per quest'anno, mediante contratto di lavoro a termine finalizzato al tempo indeterminato; riserva che sarà poi sciolta *in peius* o *in melius* in base agli esiti del procedimento sul riconoscimento dei titoli.

La manifesta contraddittorietà del comportamento da parte del datore di lavoro rende inutile la procedura stessa, poiché, nonostante l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS per il sostegno, la docente non potrà essere assunta ai sensi del piano straordinario di cui alla L. n. 15/2022.

Pertanto, la vicenda espone anche la stessa parte datoriale, che impedisce in tutti i modi la stabilizzazione della docente, a rilievi di tipo anti-comunitario, a scapito dello stesso interesse pubblico.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, rappresenta senz'altro un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato, permettere al docente di partecipare alle imminenti assunzioni ex l. n. 15/2022, con riserva, in attesa che si concluda la vicenda riguardante il riconoscimento del proprio titolo.

2.4. Inoltre, vale la pena evidenziare come la tempistica che il Ministero impiegherà per concludere l'iter ai fini dell'equipollenza del titolo, non è un aspetto che può ricadere sulla sfera giuridica del privato.

2.5. Nello specifico, nell'allegato documento pubblicato sul sito istituzionale (**doc. 9**), avente ad oggetto la disponibilità delle cattedre e delle nomine pubblicate sul sito istituzionale dell'ATP di Torino, come si può vedere, il docente con posizione n. 684 in GPS, e con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, ha ottenuto la cattedra, al contrario della ricorrente che, invece, ricopre la posizione n. 681.

2.6. Ne deriva che nonostante la disponibilità di cattedre, la docente non è stata assunta. L'inserimento con riserva, dunque, inteso secondo l'ottica datoriale, finisce per non innovare il mondo del diritto e, pertanto, tale scelta non può dirsi lecita, in quanto, come già è stato affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una norma deve essere sempre intesa in senso modificato della realtà giuridica, altrimenti, finisce per non essere una norma, ma una mera previsione priva di significato: *"Come è stato osservato, i concetti giuridici, in specie se direttamente promananti dalle norme, sono convenzionali, per cui se il legislatore ne introduce di nuovi l'interprete non può che aggiornare l'esegesi a partire da essi, sforzandosi di dare alle norme un senso, al pari di quanto l'art. 1367 cod. civ. prescrive per il contratto, stabilendo che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno"* (cfr. Sent. Corte di Cassazione, n.1663/2020).

V

ISTANZA PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

5.1 Si chiede a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di autorizzare la notificazione per pubblici proclami telematici, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Com'è noto, nel rito nel lavoro non esistono controinteressati, ma comunque l'art. 102 cpc tipizza la figura del litisconsorte necessario, in caso di integrazione officiosa del contraddittorio.

5.2. Pertanto, nel caso in cui Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro dovesse rinvenire la presenza di litisconsorti necessari, intesi come coloro che compaiono nelle gravate graduatorie per la medesima classe di sostegno e che partecipano alle procedure di reclutamento dell'USP di Torino per insegnare sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, si chiede di procedere con la notificazione del presente atto tramite pubblici proclami telematici. Attraverso tale nota e consueta modalità di notifica del ricorso in ambito scolastico, ossia mediante la pubblicazione degli atti sul sito del Ministero, sarà dunque possibile portare a conoscenza del presente contenzioso tutti i docenti che partecipano al piano di reclutamento dalle GPS Prima Fascia per la medesima classe della ricorrente: sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, fatta comunque salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Tanto premesso la docente, con il presente ricorso,

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro:

ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del rilascio del decreto di equipollenza del titolo, come elemento non di ostacolo ai fini della partecipazione della ricorrente al piano straordinario di assunzione ex l. n. 15/2022, in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado dell'USP di Torino, in quanto docente specializzata all'estero, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; ove occorra previa DISAPPLICAZIONE e/o INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

- ORDINARE E/O CONDANNARE la parte datoriale a permettere che la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente al piano straordinario delle assunzioni ex l. 15/2022, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, e senza che la



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riserva rappresenti un limite, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia; Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.

Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che quindi il valore del contributo unificato è pari ad euro 259,00 se dovuto.

Si allega:

- 1) Estratto GPS di Prima Fascia di Torino per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in cui compare l'odierna ricorrente;
- 2) Ordinanza Ministeriale n.112/2022;
- 3) Giurisprudenza di merito;
- 4) Giurisprudenza cautelare;
- 5) Titolo della ricorrente;
- 6) Domanda di inserimento nelle GPS;
- 7) Ordinanza Ministeriale relativa al precedente aggiornamento n. 60/2020 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 8) Decreto Ministeriale 51/2021 in cui non era prevista la riserva come limite per il reclutamento;
- 9) Disponibilità delle cattedre e delle nomine per l'a.s. 2022/2023 ATP di Torino.

Salvezze illimitate.

Bologna-Torino, f.to Avv. Sirio Solidoro

